

deliberazione n° XII / 3339

Seduta del 11/11/2024

ATTILIO FONTANA Presidente

Assessori regionali MARCO ALPARONE Vicepresidente ROMANO MARIA LA RUSSA

> ALESSANDRO BEDUSCHI ELENA LUCCHINI **GUIDO BERTOLASO** FRANCO LUCENTE FRANCESCA CARUSO GIORGIO MAIONE GIANLUCA COMAZZI BARBARA MAZZALI ALESSANDRO FERMI MASSIMO SERTORI PAOLO FRANCO CLAUDIA MARIA TERZI

GUIDO GUIDESI SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Giovanni Leo

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

Individuazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26, dell'area SCIABILE ATTREZZATA NEI COMUNI DI CHIESA IN VALMALENCO – LANZADA – CASPOGGIO Albosaggia – Caiolo, nel territorio della Comunità montana valtellina di Sondrio - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SERTORI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Pier Attilio Superti

Il Direttore Generale Alessandro Nardo

Il Direttore di Funzione Specialistica Simone Rasetti

Il Dirigente Luca Vaghi



RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con DCR XII/42 del 20 giugno 2023, che prevede, all'Ambito strategico 6.3 "Sport e grandi eventi", all'obiettivo 6.3.3 "Potenziare gli impianti e le infrastrutture sportive" di montagna "attraverso la razionalizzazione delle aree sciabili attrezzate, la riqualificazione degli impianti di risalita e delle piste da sci - nell'ottica di efficientamento energetico, innovazione tecnologica, accessibilità e destagionalizzazione - il confronto con i principali comprensori sciistici e montani";

VISTO il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 "Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali", ed in particolare:

- l'art. 4 "Aree sciabili attrezzate", ove stabilisce:
 - al comma 1, la definizione delle aree sciabili attrezzate come "le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali";
 - al comma 3, l'individuazione delle aree sciabili attrezzate comprensive di segnaletica, da parte delle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo;
 - al medesimo comma 3, che l'individuazione da parte delle regioni delle aree sciabili attrezzate equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni;
- l'art. 40 "Adeguamento alle disposizioni della legge", che, al comma 1, stabilisce che le regioni, devono adeguare le proprie normative alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 40/2021 e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve;

CONSIDERATO che con la L.r. 6 dicembre 2022, n. 26 "Modifiche ai Capi III e IV della I.r. n. 26/2014 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) – Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)" Regione



Lombardia ha adeguato la L.r. n. 26/2014 alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 40/2021 e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve;

RICHIAMATA la L.r. 36/1985 di "Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia";

VISTA la Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" ed in particolare, l'art. 13 della L.r. n. 26/2014 ove stabilisce, tra l'altro:

- al comma 2, che "la Giunta regionale, previo parere di un comitato tecnico composto da esperti in materia, individua, nell'ambito delle aree, comunque denominate, destinate alla pratica degli sport sulla neve nel rispetto della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, le aree sciabili attrezzate, comprensive di segnaletica, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. L'individuazione avviene, su proposta delle comunità montane, sentiti i gestori, con l'indicazione delle piste di discesa e dei tratti di raccordo aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 40/2021, nonché di altre tipologie di piste";
- al comma 4, che "nell'ambito delle aree sciabili attrezzate le comunità montane possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, della normativa vigente in materia ambientale, idrogeologica e delle caratteristiche tecniche delle piste definite, per quanto non specificato dal d.lgs. 40/2021, dal regolamento di cui al comma 13, in modo da garantire condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe. Dell'autorizzazione all'apprestamento è data comunicazione alla competente struttura regionale";
- al comma 12, che "la Giunta regionale costituisce, con propria deliberazione, il comitato tecnico di cui al comma 2, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri a carico del bilancio regionale. Il comitato tecnico, oltre a esprimere il parere di cui al comma 2, svolge attività di supporto tecnico attraverso la formulazione di proposte e l'espressione di pareri in tema di aree sciabili attrezzate";
- al comma 13, che "la Giunta regionale definisce con regolamento: a) la documentazione da allegare alla proposta di individuazione dell'area sciabile attrezzata";



RICHIAMATI:

- il Regolamento Regionale 29/09/2017, n. 5 "Regolamento di attuazione della Legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", ed in particolare l'art. 25, che ha stabilito la "Documentazione da allegare alla proposta di individuazione delle aree sciabili attrezzate";
- la comunicazione protocollo N1.2021.0008303 del 22/11/2021 di "Semplificazione del procedimento di approvazione delle aree sciabili attrezzate e di autorizzazione all'apprestamento e all'apertura al pubblico delle piste da sci";

VISTI:

- la D.G.R. 27/03/2015 n. X/3325 "Attuazione dell'art. 13, comma 14 della legge regionale n. 26/2014: costituzione del Comitato Tecnico delle aree sciabili – determinazione delle modalità di funzionamento", con la quale si è provveduto alla costituzione del Comitato Tecnico, determinandone la composizione e i compiti, le modalità di funzionamento ed affidando alla Direzione competente in materia di sport le attività di coordinamento e di segreteria;
- il decreto n. 9531 del 27/06/2023 di "costituzione del comitato tecnico delle aree sciabili attrezzate (art.13, l.r. 1° ottobre 2014, n. 26)", che ha aggiornato l'elenco dei componenti del Comitato Tecnico delle Aree Sciabili Attrezzate;
- il decreto n. 10521 del 10/07/2024 di proroga del Comitato tecnico delle aree sciabili attrezzate (art. 13, l.r. 1° ottobre 2014, n. 26) fino al termine della XII legislatura;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale 04/03/1987 n. IV/603 di "Approvazione del piano programmatico di intervento previsto dalla L.r. 23 aprile 1985, n. 36 "Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia – primo stralcio";

CONSIDERATO che in data 01/07/2024 la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha trasmesso al prot N1.2024.0026302 la "proposta di area sciabile attrezzata nei comuni di chiesa in Valmalenco – Lanzada – Caspoggio – Albosaggia – Caiolo, nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio", ai sensi dell'art. 13 della L.r. 26/2014, corredata dalla relazione tecnica e dagli altri elaborati grafici;

RILEVATO che in data 23/7/2024 la proposta di delimitazione dell'area sciabili attrezzata nei comuni di chiesa in Valmalenco – Lanzada – Caspoggio – Albosaggia – Caiolo, nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio" è



stata sottoposta alla valutazione del Comitato delle aree sciabili Attrezzate, che ha richiesto alla Comunità Montana di integrare i documenti e gli elaborati con:

- attestazione da parte della Comunità Montana della conformità della proposta di area sciabile attrezzata rispetto alle previsioni della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, così come previsto dall'art. 25 comma 1 lettera d) del RR 5/2017;
- parere della Provincia di Sondrio in merito alla compatibilità con il PTCP e chiarimento in relazione all'individuazione nel PTCP delle piste per lo sci da fondo, in quanto le stesse rientrano nella classificazione delle piste al pari di quelle da discesa (rif. RR 5/2017 art. 26), in particolare, tale individuazione risulta necessaria per il comprensorio di sci nordico Sabbionaccio – Forbesina che risulta ricadere in ambiti di elevata naturalità ai sensi dell'art. 17 del PPR vigente;
- verifica di coerenza tra i piani di protezione civile (in particolare scenari di rischio e modelli di intervento) e le trasformazioni previste (Rif. punto 1.4.8 indirizzi operativi);
- verifica di coerenza delle trasformazioni previste rispetto al rischio valanghe, secondo quanto indicato al punto "2.3.5 Rischio valanghe" degli indirizzi operativi regionali;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio in data 21/10/2024 prot N1.2024.0027272, con la quale ottemperava alle suddette richieste;

CONSIDERATO che la documentazione tecnica relativa alla "Proposta di area sciabile attrezzata nei comuni di chiesa in Valmalenco – Lanzada – Caspoggio – Albosaggia – Caiolo, nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio" è costituita complessivamente dai seguenti documenti, depositati agli atti della struttura competente:

- Allegato A Relazione tecnica;
- Tav 1 inquadramento generale aree sciabili attrezzate (1:50.000),
- Tavole grafiche relative al Comune di Chiesa in Valmalenco,
 - tav 2.1a individuazione area sciabile attrezzata (c.t.r. 1:10.000),
 - tav 2.2a individuazione area sciabile attrezzata ortofoto (1:10.000),
 - tav 2.3a individuazione opere e strutture base catastale (1:10.000),
 - tav 3.1a quadro vincolistica esistente piano paesaggistico R.L. (1:10.000),
 - tav 3.2a quadro vincolistica esistente sistema informativo beni ambientali (1:10.000),
 - tav 3.3a quadro vincolistica esistente rete natura 2000 (1:10.000),
 - tav 3.4a quadro vincolistica esistente compatibilità geologica ed



RegioneLombardia

idrogeologica (1:10.000),

- tav 4.1a compatibilità strumenti di livello sovraordinato P.T.R. (1:10.000),
- tav 4.2a compatibilità strumenti di livello sovraordinato -P.I.F. (1:10.000),
- tav 4.3a compatibilità strumenti di livello sovraordinato p.t.c.p. (1:10.000),
- tav 4.4a compatibilità strumenti di livello sovraordinato P.G.T. (1:10.000),

Tavole grafiche relative al Comune di Caspoggio:

- tav 2.1b individuazione area sciabile attrezzata c.t.r. (1:5.000),
- tav 2.2b individuazione area sciabile attrezzata ortofoto (1:5.000),
- tav 2.3b individuazione opere e strutture- base catastale (1:5.000),
- tav 3.1b quadro vincolistica esistente - piano paesaggistico R.L. (1:5.000),
- tav 3.2b quadro vincolistica esistente sistema informativo beni ambientali (1:5.000),
- tav 3.4b quadro vincolistica esistente compatibilità geologica ed idrogeologica (1:5.000),
- tav 4.1b compatibilità strumenti di livello sovraordinato P.T.R. (1:5.000),
- tav 4.2b compatibilità strumenti di livello sovraordinato- P.I.F. (1:5.000),
- tav 4.3b compatibilità strumenti di livello sovraordinato- P.T.C.P. (1:5.000),
- tav 4.4b compatibilità strumenti di livello sovraordinato- P.G.T. (1:5.000),

• Tavole grafiche relative al Comune di Lanzada:

- tav 2.1c individuazione area sciabile attrezzata c.t.r. (1:10.000/2.000),
- tav 2.2c individuazione area sciabile attrezzata ortofoto (1:10.000/2.000),
- tav 2.3c individuazione opere e strutture- base catastale (1:10.000/2.000),
- tav 3.1c quadro vincolistica esistente Piano paesaggistico R.L. (1:10.000/2.000),
- tav 3.2c quadro vincolistica esistente sistema informativo beni ambientali (1:10.000/2.000),
- tav 3.3c quadro vincolistica esistente rete natura 2000 (1:10.000/2.000),
- tav 3.4c quadro vincolistica esistente compatibilità geologica ed idrogeologica (1:10.000/2.000),
- tav 4.1c compatibilità strumenti di livello sovraordinato P.T.R. (1:10.000/2.000),
- tav 4.2c compatibilità strumenti di livello sovraordinato P.I.F. (1:10.000/2.000),
- tav 4.3c compatibilità strumenti di livello sovraordinato P.T.C.P. (1:10.000/2.000),
- tav 4.4c compatibilità strumenti di livello sovraordinato P.G.T. (1:10.000/2.000),



- Tavole grafiche relative ai Comuni Albosaggia e Caiolo
 - tav 2.1d individuazione area sciabile attrezzata (1:2.000),
 - tav 2.2d individuazione opere e strutture base catastale (1:2.000),
 - tav 3d quadro vincolistica esistente (1:2.000),
 - tav 4d compatibilità strumenti di livello sovraordinato (1:2.000);

RICHIAMATI i documenti integrativi trasmessi in data 21/10/2024 prot N1.2024.0027272 e relativi a:

- attestazione di coerenza con i piani di protezione civile e con la D.g.r. 7 novembre 2022, n. XI/7278 sia per il punto "1.4.8 indirizzi operativi" sia per il punto "2.3.5 Rischio valanghe";
- parere rilasciato dalla Provincia di Sondrio;
- deliberazione della Giunta Esecutiva n. 67 del 17/10/2024 della Comunità Montana di "Approvazione della proposta di area sciabile attrezzata nel comprensorio della comunità montana Valtellina di Sondrio";

CONSIDERATO che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio con la citata delibera n. 67 del 17/10/2024 ha verificato la conformità degli elaborati e alla completezza della documentazione necessaria indicata nel Regolamento regionale n. 5/2017 e nella comunicazione regionale prot. N1.2021.0008303 del 22.11.2021 con le seguenti puntualizzazioni a riguardo:

- 1. Punto d) "attestazione di conformità della proposta rispetto alle previsioni della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica": le aree sciabili attrezzate proposte risultano conformi alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente fatto salvo:
 - l'area nei Comuni di Albosaggia e Caiolo che dovrà essere oggetto di variazioni in itinere della pianificazione urbanistica e territoriale la cui efficacia è condizionata al completamento dell'iter di approvazione delle varianti urbanistiche stesse;
 - l'area relativa alla pista da fondo in località Pradasc in Comune di Lanzada che dovrà essere oggetto di delibera di rettifica da parte del Consiglio Comunale del Comune di Lanzada in quanto vi è una incongruenza tra le tavole di PGT vigente e le NTA del PGT stesso, ravvisabile come un mero errore materiale;
- 2. Punto e) 7 "sia predisposto l'aggiornamento del quadro dei dissesti sulla base del quale predisporre un'attestazione di compatibilità e, ove le condizioni lo consentono, una dichiarazione di non necessità di approfondimento su situazioni di rischio che possono verificarsi per gli utenti dell'area:
 - le tavola 3.4a, 3.4b, 3.4c dello Studio riportano la situazione aggiornata dei



dissesti e la relativa compatibilità geologica ed idrogeologica. La compatibilità delle singole piste già esistenti è stata valutata di volta in volta in sede di autorizzazione all'apprestamento delle stesse;

- La compatibilità dei nuovi tracciati verrà valutata di volta in volta in occasione dell'iter istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento, in base a specifici approfondimenti progettuali di carattere geologico;
- Punto g) "estratto di mappa catastale e dichiarazione da parte del gestore delle piste che attesti la disponibilità di tutte le proprietà su cui insistono gli impianti e le piste da sci gestite"
 - le tavole 2.3a, 2.3b, 2.3c e 2.2d dello Studio riportano la sovrapposizione delle piste e delle aree sciabili attrezzate al catastale. La disponibilità delle piste esistenti e degli impianti è stata acquisita dai gestori in occasione dell'autorizzazione all'apprestamento dei singoli tracciati;
 - Per la pista di fondo di Lanzada in gestione al Comune di Lanzada è stata acquisita la dichiarazione del Comune di Lanzada;
 - Per la pista di fondo in previsione nei Comuni di Albosaggia e Caiolo è stata richiesta la dichiarazione di entrambi i Comuni che sarà documento condizionante alla variante urbanistica di cui al precedente punto 1;
- 4. Punto i) "Ove sussista il rischio valanghe allegare relazione tecnica corredata del parere di ARPA, comprensiva di perizia valangologica riportante i necessari sistemi di prevenzione e di protezione":
 - vedasi quanto specificato per il punto e) 7. La compatibilità delle singole piste già esistenti è stata valutata di volta in volta in sede di autorizzazione all'apprestamento delle stesse.
 - La compatibilità dei nuovi tracciati verrà valutata di volta in volta in occasione dell'iter istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento, in base a specifici approfondimenti progettuali di carattere nivologico;

ed ha precisato nel dispositivo che le aree sciabili attrezzate proposte risultano conformi alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente fatto salvo:

- "l'area nei Comuni di Albosaggia e Caiolo che dovrà essere oggetto di variazioni in itinere della pianificazione urbanistica e territoriale la cui efficacia è condizionata al completamento dell'iter di approvazione delle varianti urbanistiche stesse;
- l'area relativa alla pista da fondo in località Pradasc in Comune di Lanzada che dovrà essere oggetto di delibera di rettifica da parte del



Consiglio Comunale del Comune di Lanzada in quanto vi è una incongruenza tra le tavole di PGT vigente e le NTA del PGT stesso, ravvisabile come un mero errore materiale";

VISTO il decreto n. 8838 del 11/06/2024 di "Aggiornamento dell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve 2023, di cui all'art. 13 della I.r. 26/2014 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna»";

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.r. 26/2014, espresso dal Comitato Tecnico delle aree sciabili attrezzate nella seduta del 30/10/2024 in merito all'istanza di individuazione dell'" Area sciabile attrezzata nei comuni di Chiesa in Valmalenco – Lanzada – Caspoggio – Albosaggia – Caiolo, nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio", così come individuata negli elaborati presentati in data 01/07/2024 prot N1.2024.0026302 ed integrata in data 21/10/2024 prot N1.2024.0027272 dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio;

PRECISATO che l'individuazione dell'area sciabile attrezzata ai sensi dell'art. 13, comma 3, e 4 della L.R. 26/2014:

- equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile;
- costituisce presupposto per la Comunità Montana, per il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, della normativa vigente in materia ambientale, idrogeologica e delle caratteristiche tecniche delle piste definite, in modo da garantire condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di poter procedere all'individuazione dell'" Area sciabile attrezzata nei comuni di Chiesa in Valmalenco – Lanzada – Caspoggio – Albosaggia – Caiolo, nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio", ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. 26/2014, così come definita negli elaborati allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;



VISTA la L.R. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa:

- di individuare, l'"Area sciabile attrezzata nei comuni di Chiesa in Valmalenco Lanzada – Caspoggio – Albosaggia – Caiolo, nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio", così come definita e tracciata compiutamente negli elaborati presentati in data 01/07/2024 prot N1.2024.0026302 integrati in data 21/10/2024 prot N1.2024.0027272" ed elencati nella premessa;
- 2. di allegare quale parte integrante e sostanziale al presente atto i seguenti documenti:
 - a. delibera di Giunta Esecutiva n. 67 del 17/10/2024 di approvazione della "Proposta di delimitazione delle aree sciabili attrezzate nei comuni di Chiesa in Valmalenco – Lanzada – Caspoggio – Albosaggia – Caiolo, nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio";
 - b. Allegato A relazione tecnica;
 - c. Tav 1 inquadramento generale aree sciabili attrezzate (1:50.000);
- 3. di prendere atto, come stabilito dalla Delibera di Giunta Esecutiva n. 67 del 17/10/2024 della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, che l'individuazione delle aree attualmente difformi dalla pianificazione urbanistica vigente, devono essere subordinate ai necessari adeguamenti dei relativi strumenti urbanistici e territoriali, mediante le procedure previste dalla normativa vigente, ed in particolare:
 - "l'area nei Comuni di Albosaggia e Caiolo che dovrà essere oggetto di variazioni in itinere della pianificazione urbanistica e territoriale la cui efficacia è condizionata al completamento dell'iter di approvazione delle varianti urbanistiche stesse;
 - l'area relativa alla pista da fondo in località Pradasc in Comune di Lanzada che dovrà essere oggetto di delibera di rettifica da parte del Consiglio Comunale del Comune di Lanzada in quanto vi è una



incongruenza tra le tavole di PGT vigente e le NTA del PGT stesso, ravvisabile come un mero errore materiale":

- 4. di dare atto che, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 26/2014, "l'individuazione delle aree sciabili attrezzate equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile";
- 5. di trasmettere il presente provvedimento alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, alla Provincia di Sondrio, ai Comuni interessati per i successivi provvedimenti di propria competenza;
- 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- 7. di pubblicare i documenti costituenti la "Proposta di individuazione dell'area sciabile attrezzata nei comuni di Chiesa in Valmalenco Lanzada Caspoggio Albosaggia Caiolo, nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio" nella pagina internet dedicata sul portale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO GIOVANNI LEO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge